

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 15 ottobre 2024, n. 583

**[ID VIP 8476] - Parco agrotovoltaico di potenza elettrica complessiva pari a 40 MW, da realizzare nel Comune di Troia (FG), località "Perazzone-S.Anfdrea- Convegna.**

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Proponente: Engie NDT S.r.l.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

#### VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
  - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 157891 del 15.12.2022, acquisita in pari data al prot. n. 15695 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 15908 del 20.12.2022 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 16084 del 27.12.2022, con la quale il Servizio Territoriale di Foggia - Vincolo Idrogeologico ha comunicato che le aree interessate dai lavori non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015, procedendo, per l'effetto, all'archiviazione della pratica;
- nota prot. n. 832 del 24.01.2023, con la quale il Servizio Territoriale di Foggia ha espresso parere non favorevole;

**RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 8476, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

### VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

#### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale**, relativo al Parco agrotovoltaico di potenza elettrica complessiva pari a 40 MW, da realizzare nel Comune di Troia (FG), località "Perazzone-S.Anfdrea-Convegna", in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Engie NDT" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

**ALLEGATI INTEGRANTI****Documento - Impronta (SHA256)**

Relazione istruttoria ID\_VIP 8476.pdf -

fd1489da692462a9e31b395ff2ef787113c52faca9b0adc4156aab3d31d1f7cf

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:


E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

<b>ANAGRAFICA</b>	
<b>ID VIP:</b>	8476
<b>Intervento:</b>	Progetto per impianto agrovoltaico e relative opere di connessione alla RTN con potenza nominale pari a 40,00 MW e potenza di connessione pari a 34,82 MW ricadente nel comune di Troia (FG) in località "Perazzone-S. Andrea-Convegna".
<b>Proponente:</b>	Engie NDT S.r.l.
<b>Tipologia:</b>	<b>V.I.A.:</b> <i>D.Lgs. 152/2006 - Allegato II comma 2</i> <i>Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC</i>
<b>Comune:</b>	Troia (FG)
	

## 1. Descrizione dell'intervento

Il progetto è relativo alla realizzazione di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 40 MW e potenza nominale di connessione pari a 34,825 MW da installare nel comune di Troia (FG) nelle località "Perazzone - S. Andrea – Convegna". L'impianto si compone di cinque campi fotovoltaici: un campo è previsto in adiacenza alla SP 114 in località "Perazzone", un secondo campo è localizzato in adiacenza alla SP 109 in località "Convegna", i restanti campi sono localizzati in prossimità dell'incrocio tra la SP112 e la SP109 in località "S. Andrea". Il proponente ha ottenuto da Terna (*Codice identificativo 202000644*) un preventivo di connessione che prevede, il collegamento in antenna 150 kV con uno stallo a 150 kV del futuro ampliamento della sezione della stazione elettrica di trasformazione 380/150 kV RTN di Troia (FG), quest'ultima esistente ed in esercizio.




Figura 1 – Localizzazione impianto su ortofoto

Dal punto di vista catastale, le aree dei pannelli fotovoltaici e le cabine di campo ricadono nel comune di Troia come di seguito specificato:

- Foglio 17 p.lle 96, 97, 100, 212, 213, 214, 215, 217, 219, 220, 221, 240, 326, 327;
- Foglio 25 p.lle 9, 11, 21, 109, 110, 111, 175;
- Foglio 61 p.lle 26, 377.

La cabina di raccolta ricade nella particella 26 del foglio 61.

Il cavidotto MT interessa i fogli 8, 9, 26, 27, 59, 60, 61 e si sviluppa interamente su strada esistente. Il cavidotto AT interessa i fogli 6, 7, 8 e si sviluppa su strada esistente e, nel tratto finale, in corrispondenza della viabilità di accesso all'ampliamento della SE Troia. La stazione elettrica di utenza ricade nelle particelle 107, 108 del foglio 8. Per quel che riguarda la zonizzazione urbanistica, secondo il PUG del comune, i campi agrovoltaiici 1, 2, 3, 5 ricadono in zona agricola. Più precisamente i campi 1, 2 e 3 ricadono nella sottozona agricola sperimentale (E2/S), mentre il campo 5 ricade nella sottozona del parco agricolo integrato (E4/P). Il campo 4, invece, ricade in area per media e grande industria (sottozona D3/a). La stazione elettrica di utenza ricade in zona agricola sperimentale (E2/S).




Figura 2 – Ubicazione dell’impianto rispetto al PUG comunale

**2. Verifiche ai sensi dell’art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo n.199 del 8 novembre 2021**

Dai dati analizzati si può affermare che l’area dell’impianto:

- **non** è interessata da impianti della stessa fonte (lett. a);
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (lett.b);
- **non** interessa cave o miniere o miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (lett.c);
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1);
- **i campi indicati con 1-2-3** ricadono in parte entro 500 metri da una zona a destinazione industriale, e il **campo 4** ricade interamente in area per media e gran de industria (sottozona D3/a) del PUG del Comune di Troia (lett. c ter 1).
- **il campo indicato con il n.5 ricade** invece nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c quater) in particolare nella fascia di rispetto del Tratturello Troia – Incoronata, n. 33 ubicato a sud del campo n.5. Il Tratturello Troia – Incoronata è classificato di categoria “a” dal Quadro Assetto dei Tratturi: “tratturi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico – ricreativo” e sono dichiarati di interesse archeologico, sulla base della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successivamente con i decreti ministeriali 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983.



Figura 3 – Ubicazione campo 5 - fonte <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/AttivitaEstrattive/index.html>

### 3. Verifiche ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010

L'area dell'impianto denominata campo n.5, ricade parzialmente tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010, in particolare si segnala l'interferenza con:

- PAI Puglia – *Media Pericolosità idraulica*;
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m - *Insedimento Perrazzone*;
- Aree Tutate per legge (art. 142 D.Lgs.42/'04) - Tratturi con buffer di 100 m - *Tratturello Troia* -
- *Incoronata, n. 33*.




Figura 4 – Ubicazione del campo 5 dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010

L'area dell'impianto denominata campo n.4, ricade in parte tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010, in particolare si segnala l'interferenza di alcune particelle che compongono l'area, con:

- PAI - Puglia - Media e Alta Pericolosità idraulica;
- Aree Tutelate per legge (art. 142 D.Lgs.42/'04) - Fiumi Torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m - *Torrente acqua salata e Torrente Sannoro* ( R.D. 20/12/1914 N. 6441 IN G.U. N.93 FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE).




Figura 5 – Ubicazione del campo 4 dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010

L'area dell'impianto denominata campo n.1-2-3, non ricade in tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.




Figura 6 – Ubicazione del campo 1-2-3 dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010

#### 4. Verifiche ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10/09/2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, fatta eccezione per il campo n. 4 che ricade in area per media e grande industria (sottozona D3/a) del PUG del Comune di Troia;
- e) l'impianto **non** risulta integrato nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** contempla la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) risulta **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

È, invece, **presente** e documentato (DM 10/09/2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.

Per quanto riguarda la sistemazione e l'ancoraggio dei moduli costituenti il generatore fotovoltaico è previsto l'utilizzo di un sistema di supporto modulare, sviluppato al fine di ottenere un'alta integrazione estetica ad elevata facilità di impiego e di montaggio dei moduli fotovoltaici (cfr. elab. FV.TRO03.PD.4.1). Le strutture di sostegno ipotizzate hanno la caratteristica di poter essere infisse nel terreno senza bisogno di alcun tipo di fondazione in calcestruzzo, compatibilmente alle caratteristiche geotecniche del terreno e alle prove penetrometriche che verranno effettuate in fase esecutiva. Le strutture che sostengono i moduli fotovoltaici sono posizionate in file parallele opportunamente distanziate in modo da evitare l'ombreggiamento reciproco, consentire le operazioni di pulizia e manutenzione dei pannelli, e avere gli spazi necessari per coltivare agevolmente e con i mezzi agricoli i terreni di interfila.

Dalla consultazione della cartografia messa a disposizione dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari (<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultazioneMappaVini/>) risulta che il sito su cui sorgerà l'impianto e le relative opere di connessione in esame rientrano nell'area di produzione dei vini IGT PUGLIA.

Il DM al punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (*produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali*) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Con riferimento alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, si osserva che il progetto prevede:

- la trasformazione di una porzione di territorio consistente e frammentata, in un'area ad alta vocazione agricola;
- l'utilizzo di pannelli ad alta efficienza per evitare il fenomeno abbagliamento nei confronti dell'avifauna;
- l'utilizzo di recinzione permeabile verso la microfauna presente in sito;
- l'installazione di un sistema di illuminazione dall'alto verso il basso in modo da evitare la dispersione verso il cielo della luce artificiale, in accordo con quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale

in materia di inquinamento luminoso e in modo da diminuire l'impatto nei confronti della chiroterofauna potenzialmente presente;

- di compensare la realizzazione dell'impianto operando delle sistemazioni a verde e favorendo la creazione di microhabitat per le specie ornitologiche presenti, ed in particolar modo di rettili, anfibi e microfauna. Per mantenere le caratteristiche dell'ecosistema agricolo, verranno realizzati dei piccoli cumuli di pietre adatti ad ospitare rettili, anfibi ed insetti di varie specie. Inoltre, il progetto prevede di compensare la trasformazione dei suoli mediante la messa in opera di colture nelle aree pannellate che si prestano alla compresenza con l'impianto di progetto e mediante l'installazione di arnie per api, la cui presenza favorirà l'impollinazione delle specie piantumate, attivando anche una filiera di produzione di mieli diversificati in base alle specie arbustive e arbore previste;
- la rimozione di alcuni ulivi attualmente presenti sulle aree che verranno interessate dalla sottostazione di trasformazione e del campo agrovoltaiico 5. Gli ulivi che ammontano complessivamente a 62 verranno rimossi con la massima cautela evitando di danneggiare l'apparato radicale in modo da poter essere utilizzati per creare le fasce a verde perimetrali alle aree d'impianto. A compensazione della rimozione degli ulivi si prevede l'impianto di circa 3000 esemplari, compresi quelli rimossi. La realizzazione della fascia a verde, oltre ad essere una rilevante opera di mitigazione, è stata prevista anche a compensazione delle emissioni in atmosfera determinate durante il ciclo di vita dell'impianto e per creare nuovi habitat di transizione tra l'area d'impianto e i seminativi sugli appezzamenti limitrofi;
- lungo il perimetro dei singoli campi agrovoltaiici, esternamente alla recinzione perimetrale, il progetto prevede la realizzazione di una fascia arborea di ampiezza pari a 10 m. In dettaglio si prevede la piantumazione di due filari di alberi di ulivo. Tale fascia consente sia di mitigare visivamente l'impianto sia di restituire al territorio elementi tipici di naturalità dello stesso. In corrispondenza dei lati prospicienti le strade provinciali, in accordo con le disposizioni del Codice della Strada (art.26) e del Codice Civile (art.892) in merito alle distanze delle alberature dal confine stradale, si prevede la piantumazione di una fila di ulivi anticipata da due file di arbusteti o specie aromatiche, quali ad esempio il rosmarino o lavanda che presentano uno sviluppo in altezza contenuto.

## 5. Verifiche ai sensi delle "Linee guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE

Per quanto concerne la natura agrovoltaiica del progetto in esame, il proponente associa al campo fotovoltaico un piano colturale che prevede *la coltivazione di specie arbustive rustiche facilmente gestibili, quali il ribes nero, il mirto o la lavanda, sui terreni posti nello spazio che si sviluppa fra le varie file delle strutture a supporto dei pannelli fotovoltaici. Al di sotto delle strutture di supporto dei pannelli, invece, è possibile prevedere la piantumazione di essenze a portamento basso come le crucifere, le graminacee e le leguminose, in modo da coprire in maniera permanente l'area conservandone la fertilità.*

Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

- Soggetto beneficiario  
La società proponente non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazione temporanee di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo.
- Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di "agrovoltaiico"  
A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

$$S_{agricola} > 0,7 \cdot S_{tot}$$

Superficie occupata dall'impianto (*recintata*): 57,52 ettari

Superficie agricola: 31,51 ettari (*superficie coltivabile*);

$$S_{agricola} / S_{tot} = 0,54$$

**Parametro A.1): Requisito non rispettato.**

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale dell'impianto

$$\text{LAOR } (S_{pv} / S_{tot}) \leq 40\%$$

Superficie totale: 57,52 ettari;

Superficie totale pannelli: 21,50 ettari

$$S_{pv} / S_{tot} = 0,37$$

**Parametro A.2): Requisito rispettato.**

- Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

Il proponente associa al campo fotovoltaico un piano colturale che non prevede continuità di attività agricole o pastorali esistenti.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agricola} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito: nei documenti analizzati non risultano informazioni relative alla producibilità di un impianto Fotovoltaico standard localizzato nella stessa area di realizzazione dell'impianto oggetto della presente analisi.

**Parametro B.1) e B.2): non verificabile.**

- Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra  
Dagli elaborati grafici non si evince l'adozione di soluzioni innovative in relazione alla struttura porta moduli prevista nel progetto.

**Parametro C: requisito non verificabile.**

- Requisito D: i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito.

**Parametro D: requisito non verificabile.**

- Requisito E: i sistemi di monitoraggio

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

All'interno delle relazioni non si evince se i terreni utilizzati sono già coltivati o da riutilizzare. Non sono presenti relazioni o sensori di monitoraggio relativi a queste attività.

**Parametro E: requisito non verificabile.**

- **Rispetto del Principio DNSH**  
Non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito al rispetto del principio DNSH, secondo quanto stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)",

**Principio non verificabile.**

## 6. Conclusioni

L'impianto agrovoltaiico in progetto, suddiviso in 5 campi, occupa una superficie complessiva di 57,52 ha nel comune di Troia (FG). Per quel che riguarda la zonizzazione urbanistica, secondo il PUG del comune, i campi agrovoltaiici 1, 2, 3, 5 ricadono in zona agricola. Più precisamente i campi 1, 2 e 3 ricadono nella sottozona agricola sperimentale (E2/S), mentre il campo 5 ricade nella sottozona del parco agricolo integrato (E4/P). Il campo 4, invece, ricade in area per media e grande industria (sottozona D3/a). La stazione elettrica di utenza ricade in zona agricola sperimentale (E2/S). Il progetto unisce alla produzione di energia elettrica da fonte solare, un piano culturale che prevede la coltivazione di specie arbustive rustiche facilmente gestibili, quali il ribes nero, il mirto o la lavanda nei terreni posti nello spazio che si sviluppa fra le varie file delle strutture a supporto dei pannelli fotovoltaici. Al di sotto delle strutture di supporto dei pannelli, si prevede altresì la piantumazione di essenze a portamento basso come le crucifere, le graminacee e le leguminose, in modo da coprire in maniera permanente l'area conservandone la fertilità. Inoltre, il progetto prevede l'installazione di arnie per api, la cui presenza favorirà l'impollinazione delle specie piantumate, attivando anche una filiera di produzione di mieli diversificati in base alle specie arbustive e arbore previste.

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

- l'area dell'impianto ricade in parte tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c ter 1: **i campi indicati con 1-2-3** ricadono in parte entro 500 metri da una zona a destinazione industriale, e il **campo 4** ricade interamente in area per media e grande industria (sottozona D3/a) del PUG del Comune di Troia (lett. c ter 1).
- **il campo indicato con il n.5 ricade** invece nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (*500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c quater*) in particolare nella fascia di rispetto del Tratturello Troia – Incoronata, n. 33 ubicato a sud del campo n.5. Il Tratturello Troia – Incoronata è classificato di categoria "a" dal Quadro Assetto dei Tratturi: "*tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico – ricreativo*" e sono dichiarati di interesse archeologico, sulla base della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successivamente con i decreti ministeriali 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983.
- L'area dell'impianto denominata **campo n.5**, ricade parzialmente tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010, in particolare si segnala l'interferenza con:
  - PAI Puglia – Media Pericolosità idraulica;
  - Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m - Insediamento Perrazzone;
  - Aree Tutelate per legge (art. 142 D.Lgs.42/'04) - Tratturi con buffer di 100 m - Tratturello Troia - Incoronata, n. 33.
- L'area dell'impianto denominata **campo n.4**, ricade in parte tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010, in particolare si segnala l'interferenza di alcune particelle che compongono l'area, con:
  - PAI - Puglia - Media e Alta Pericolosità idraulica;
  - Aree Tutelate per legge (art. 142 D.Lgs.42/'04) - Fiumi Torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m - Torrente acqua salata e Torrente Sannoro ( R.D. 20/12/1914 N. 6441 IN G.U. N.93 FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE).
- L'area dell'impianto denominata **campo n.1-2-3**, non ricade in tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.
- Considerando che il progetto viene definito dal proponente agrovoltaiico sarebbe auspicabile la redazione di un documento di recepimento delle "Linee Guida in materia di impianti agri-voltaiici"

pubblicate in data 27 giugno 2022 dal MITE (<https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida>).

## 7. Riferimenti

La posizione rispetto alle aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010 è stata verificata sul sito:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>




Figura 7: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>